

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e di violazioni del codice della strada e leggi complementari su tutto il territorio nazionale di cui all'art. 201 del D.lgs. n. 285/1992

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il Servizio di raccolta e recapito degli atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890), relativi a sanzioni amministrative accertate ai sensi del Codice della Strada e leggi complementari, invii postali così come definiti e disciplinati dal D. lgs 22/07/1999 n. 261 e s.m.i. e dalla delibera Agcom 77/18CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada" (art. 201 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Per notificazione degli atti giudiziari si intende l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge n. 890/1982. Il servizio dovrà essere prestato con le garanzie, per il Comune di Terni e per i destinatari, di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all'art. 3 del D. lgs. 261/1999 e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il servizio in particolare prevede il ritiro e la consegna, la spedizione e il recapito su tutto il territorio nazionale degli atti giudiziari relativi a sanzioni amministrative accertate ai sensi del Codice della Strada e leggi complementari, così come specificamente descritto negli articoli successivi del presente Capitolato.

Il servizio è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario; per tale motivo il processo di notifica non può essere segmentato nelle varie fasi attraverso l'istituto del subappalto. Il servizio di notificazione degli atti giudiziari deve essere svolto secondo le modalità, gli standard di qualità dei singoli invii e dell'intero processo di notifica, dalla spedizione del piego alla restituzione dell'avviso di ricevimento previsti dal *Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse* (art. 201 D. lgs. 30.04.1992, n. 285 ALLEGATO A alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGCOM).

Qualora previsto dalla normativa di cui all'art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement, il servizio dovrà rispondere ad eventuali criteri ambientali minimi (c.a.m.).

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla consegna del servizio. Il servizio di ritiro e recapito nelle forme sotto specificate, dovrà comunque essere attivato entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per ulteriori due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore aggiudicatario sarà tenuto, qualora il Comune di Terni ne faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

Alla scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto nei periodi precedenti, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Inoltre alla scadenza del contratto tutti gli atti consegnati all'aggiudicatario per la notifica dovranno essere riconsegnati alla stazione appaltante previa ultimazione dell'iter di notifica.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo presunto per la durata contrattuale prevista di quattro anni è pari ad **€ 1.809.672,14** (unmilioneottocentonovemilaseicentoseptantadue/14), oltre I.V.A. ai sensi di legge. L'importo presunto dell'eventuale rinnovo biennale è pari ad **€ 904.836,00** (novecentoquattromilaottocentotrentasei/00), oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI). L'importo suddetto si basa sui dati di fabbisogno presunto per tipologia, grammatura e destinazioni di invio, riportati nel capitolato, ed è calcolato sulla base dei consumi medi registrati nel triennio 2017/2019, tenuto conto dell'implementazione di nuove apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni (Autovelox Via Lessini, ZTL Piediluco ed utilizzo Targa System/Tachopolice). Esso deve pertanto intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto, in quanto l'entità effettiva dell'affidamento, e quindi il corrispettivo da corrispondere all'aggiudicatario, verrà calcolato sulle effettive prestazioni dallo stesso rese nell'arco del periodo contrattuale, sulla base delle tariffe determinate dal ribasso unico offerto sull'elenco prezzi sotto riportato:

Scaglioni di peso	Tariffe
fino a 20 g.	€ 7,79
da 21 a 50 g.	€ 8,73
da 51 a 100 g.	€ 8,73
da 101 a 250 g.	€ 9,55
da 251 a 350 g.	€ 9,55
da 351 a 1000 g.	€ 10,61
da 1001 a 2000 g.	€ 10,61

A tal fine, si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume annuo indicato potrà essere soggetto ad ulteriori diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'operatore aggiudicatario nel caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. L'importo derivante dalla migliore offerta presentata in sede di gara è da intendersi comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del servizio in conformità al presente capitolato ed all'offerta tecnica.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, SPECIFICHE TECNICHE E TARIFFE

Ritiro degli atti giudiziari in partenza.

Gli atti giudiziari saranno conferiti a cura della Società incaricata dal Comune di Terni per la preparazione degli stessi (stampa e imbustamento) presso gli uffici che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione su tutto il territorio nazionale. Gli atti regolarmente imbustati secondo gli standard di allestimento e di confezionamento previsti, saranno accompagnati da una distinta recante data di consegna e numero degli invii.

Saranno a carico dell'appaltatore la spedizione, distribuzione e recapito al destinatario di tutta la corrispondenza presa in carico - atti giudiziari - nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Il servizio di recapito degli atti giudiziari deve avvenire in conformità alla normativa vigente, con le modalità di cui a seguire.

Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o altro soggetto abilitato ai sensi del Codice Civile (artt. 137 e seguenti) previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio, che ne darà atto nella relata di notifica.

In caso di assenza del destinatario, deve essere lasciato un avviso con il quale si informa che l'atto giudiziario è disponibile per il ritiro e sarà tenuto in giacenza presso gli uffici di deposito dell'aggiudicatario di cui al successivo art. 7, per un periodo di 6 mesi, trascorsi i quali la corrispondenza non ritirata sarà restituita al Comune con indicazione sulla relativa busta dell'esito del recapito ("compiuta giacenza").

L'avviso lasciato al destinatario deve riportare anche l'indicazione del numero di telefono dell'appaltatore, il domicilio e gli orari per il ritiro dell'atto giudiziario.

La cartolina di ricevimento deve ritornare al soggetto incaricato dal Comune per la stampa ed imbustamento entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi all'avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. Nell'ipotesi di smarrimento, l'appaltatore deve fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente potranno essere recapitati quando all'appaltatore risulti individuabile il destinatario in modo certo ed univoco. Qualora ciò non sia possibile, gli stessi dovranno essere restituiti al soggetto incaricato dal Comune per la stampa ed imbustamento con indicazione sulla busta della causale del mancato recapito: "destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente" entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del plico. La restituzione dovrà essere effettuata con una distinta dove verranno specificati i dettagli dei mancati recapiti: tale distinta dovrà essere trasmessa contestualmente alla pec istituzionale del Comune di Terni.

L'appaltatore dovrà conformarsi a qualsiasi disciplina europea/nazionale/regolamentare/comunale sopravvenga in vigore del contratto in relazione allo svolgimento del servizio.

ART. 5. - TRACCIABILITA' DELLA CORRISPONDENZA

L'aggiudicatario garantisce la predisposizione di un sistema di recapito, fruibile dall'ente appaltante tramite accesso ad apposita piattaforma web, che consenta la tracciabilità ed il controllo dell'iter di recapito degli atti giudiziari registrati in uscita e la certificazione dell'avvenuta consegna.

ART. 6 - TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTO GIUDIZIARIO

Per il recapito nel territorio nazionale l'appaltatore è tenuto a provvedere alla consegna entro e non oltre il 5° giorno lavorativo (sabato e festivi esclusi) successivo alla presa in carico.

ART. 7 - RENDICONTI E REPORTISTICA

Come anticipato al precedente art. 4, all'atto della consegna degli atti giudiziari in partenza da parte della società incaricata dal Comune di Terni, sarà fornita dagli addetti una distinta riepilogativa riportante il numero degli atti giudiziari.

Entro 3 giorni lavorativi dal ritiro, l'appaltatore dovrà restituire gli elenchi degli atti giudiziari inviati, vidimati dall'ufficio incaricato della spedizione.

L'appaltatore dovrà altresì redigere e produrre un report analitico mensile dell'attività svolta, contenente il totale della spesa con i parziali del numero di pezzi spediti per tipologia e scaglioni di peso ed i relativi importi; tale report sarà inviato al Comune di Terni entro il giorno 5 del mese successivo.

ART. 8 - SEDE OPERATIVA, UFFICI DI DEPOSITO/GIACENZA ED UFFICI DI RITIRO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Per la regolare esecuzione delle attività descritte nel presente capitolato prestazionale, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a costituire nel capoluogo comunale la sede operativa di riferimento nonché, considerata la necessità di garantire tempi brevi di gestione del servizio in un'area estesa come quella del Comune di Terni, un minimo di 3 (tre) uffici di deposito/giacenza degli invii inesitati nelle seguenti frazioni:

- Zona Borgo Rivo;
- Zona Borgo Bovio;
- Centro Città;

Detti uffici, tra i quali può essere ricompresa la sede operativa, dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, dotati di idonei requisiti di sicurezza e riservatezza, con esclusione, quindi, di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali.

Gli orari di apertura minimi in cui dovrà essere consentito il ritiro delle giacenze dovranno essere i seguenti:

- In considerazione del fatto che al destinatario deve essere garantito di ritirare l'atto in giacenza in un orario compreso tra le ore 09.00 e le ore 19.00, dal lunedì al venerdì, la sede operativa e le altre strutture, compresi anche gli uffici di ritiro sul territorio nazionale, dovranno essere aperte tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 15.00 e le ore 19.00, con indicazione dei predetti orari sugli avvisi di ritiro;
- Per le giornate del sabato e per i prefestivi dovrà essere garantito il ritiro degli atti in un orario compreso tra le ore 09.00 e le ore 12.00, con indicazione dei predetti orari sugli avvisi di ritiro;

I predetti orari di apertura degli uffici per il ritiro delle giacenze dovranno essere osservati in tutti gli uffici presenti sul territorio nazionale dell'aggiudicatario il cui numero dovrà essere garantito nel rispetto delle previsioni di cui all'All. 4 della Delibera 77/2018 di AGCOM.

Eventuali orari ridotti potranno essere concordati con il Comune

limitatamente al mese di agosto. Sia gli uffici di deposito che la sede operativa dovranno essere perfettamente funzionanti alla data di avvio dei servizi, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare l'appaltatore dovrà:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, negli adempimenti richiesti dal servizio, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni intervenute nel proprio assetto organizzativo coinvolto nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- costituire la sede operativa e almeno 3 uffici di deposito come meglio descritto all'art. 8;
- predisporre ai sensi dell'All. 4 della Delibera 77/2018 di AGCOM gli uffici di ritiro nelle aree del territorio nazionale servito direttamente, con le caratteristiche e le modalità di funzionamento dettagliate all'art. 8;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonici ed e-mail/PEC utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- dotarsi di un organico numericamente proporzionato al volume stimato degli invii.

ART. 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE/REFERENTE PER L'APPALTATORE

L'aggiudicatario dovrà nominare, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto e di gestire i rapporti con il responsabile dell'amministrazione comunale.

In caso di assenza del predetto referente, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il nominativo di un suo sostituto e dovrà rendere noto il telefono fisso, il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail/PEC sia del referente che del suo sostituto.

Ad essi il Comune si rivolgerà direttamente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Quanto dichiarato e sottoscritto dal referente e dal suo sostituto sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

ART. 13 - PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e tenuto conto che il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio nazionale, l'aggiudicatario deve garantire una dotazione organica adeguata ricorrendo a personale regolarmente assunto, nonché in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un corretto e puntuale espletamento delle attività richieste. Detto personale, munito di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento, dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite o comunque conosciute ed il rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria, oltre che ad adempiere agli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza relativi al personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Il personale addetto è tenuto all'osservanza anche del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR n.62 del 16/04/2013) nonché delle specifiche prescrizioni del Codice di Comportamento del Comune di Terni, entrambi reperibili sul sito internet istituzionale dell'ente

al seguente link: www.comune.terni.it

Laddove il personale assegnato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti non adeguati nei rapporti con l'utenza, l'ente appaltante si riserva la facoltà di poterne richiedere l'immediata sostituzione.

ART. 14 INTERRUZIONI E SCIOPERI

La ditta aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale, prefigurandosi in caso contrario inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Diversamente dall'ipotesi di cui sopra, l'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'aggiudicatario e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Comune di Terni-Direzione Polizia Locale-Mobilità in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l'affidatario è tenuto a garantire un servizio minimo per la corrispondenza urgente.

Si applicano, comunque, le disposizioni della legge n. 146/1990 e s.m.i., costituendo il servizio oggetto dell'appalto servizio pubblico essenziale.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura mensile relativa alle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente applicando le tariffe così come determinate dal contratto di affidamento del servizio in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più referenti addetti alla fatturazione elettronica, prontamente reperibili tramite contatti e-mail e telefonici.

Il codice IPA da inserire nella fattura elettronica è il seguente: **9GDMN6**.

Il Comune di Terni- Direzione Polizia-Mobilità, previa verifica e controllo dei dati indicati riferiti ai quantitativi spediti ed ai relativi scaglioni di spesa, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, con versamento nel conto corrente dedicato indicato. Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o

irregolare fiscalmente.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC).

Nel caso in cui i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 60 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune di Terni.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Comune non potrà essere invocato dall'Appaltatore per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Non ammesso in ottemperanza al principio di unitarietà del processo di notificazione, sancito dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice Appalti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione, totale o parziale, del contratto.

ART. 18 – POSTALIZZAZIONE

Non ammessa in ottemperanza al principio di unitarietà del processo di notificazione, sancito dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261

ART. 19 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, nel caso verificasse inesattezze o incongruenze nei conteggi dei report giornalieri e mensili, provvederà a darne immediata comunicazione all'aggiudicatario per le dovute rettifiche.

Il Responsabile dell'esecuzione controllerà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, o su segnalazione dei responsabili del Comune di Terni, il rispetto dei modi, dei tempi e degli orari del servizio.

Se l'esecuzione delle attività descritte negli articoli precedenti non sarà conforme a quanto stabilito, si farà luogo all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo nonché e, se del caso, alla risoluzione del contratto.

ART. 20 – LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 21 – CLAUSOLE PENALI

Qualora l'aggiudicatario non dovesse dare regolare esecuzione al servizio secondo le modalità, le tempistiche e le prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica, potranno essere applicate eventuali penali da parte della stazione appaltante, commisurate ai giorni di ritardo ed alla gravità dell'inadempimento in funzione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio nonché proporzionali rispetto all'importo del contratto. L'ammontare di ogni singola penale verrà determinata discrezionalmente dalla stazione appaltante sulla base di una propria valutazione in merito all'entità delle conseguenze legate al ritardo o al disservizio prodotto, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 113 – bis, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. L'applicazione di penali sarà comunque preceduta da specifica comunicazione scritta da parte della stazione appaltante avente ad oggetto gli inadempimenti contestati, con richiesta di giustificazioni e con invito all'aggiudicatario a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario dovrà produrre le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute meritevoli di accoglimento da parte della stazione appaltante, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione potrà irrogare la relativa penale con le modalità sopra indicate.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento delle penali avverrà mediante trattenuta del relativo importo sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 22 – RISOLUZIONE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine infruttuosamente, o nel caso in cui l'amministrazione non ritenga valide le giustificazioni addotte, la stessa ha

facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

II contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) venir meno dei requisiti generali e/o speciali che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;
- b) l'aggiudicatario sia destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza di cui agli artt.11 e 12 del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse;
- c) mancato adempimento, durante la vigenza del contratto, agli obblighi inerenti le coperture assicurative, da attivare mediante le modalità indicate all'articolo 24 del presente Capitolato;
- d) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- e) violazione di uno o più obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni, applicabile anche ai dipendenti dell'appaltatore;
- f) violazione del Patto di integrità;
- g) violazione dei doveri di riservatezza.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. All'appaltatore sarà riconosciuto il corrispettivo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla

corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. 23 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. E', inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l'aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di possedere, precedentemente all'avvio del servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO:

€ 3.000.000,00

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto:

- L'Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti- o coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc);
- Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Amministrazione comunale;

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio.

ART. 25 – PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n.1 - 05100, Terni; pec: comune.terni@postacert.umbria.it Tel 07445491 - Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della

procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 26 - DISCIPLINA DEGLI INDENNIZZI

Ai servizi oggetto del presente capitolato si applicano le disposizioni della Delibera AGCOM 600/2018/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale" e del relativo allegato A. In sintesi:

- a)** In caso di smarrimento del piego prima della notificazione al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018: il notificatore é tenuto a corrispondere all'amministrazione comunale un indennizzo pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell'avviso di ricevimento salvo che dimostri che lo smarrimento sia dovuto a cause di forza maggiore oggettive e opportunamente documentate;
- b)** In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento del piego da parte del notificatore dopo la consegna del piego al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018: in sintesi l'operatore postale é tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato e a farlo avere all'amministrazione comunale mittente;
- c)** In caso di furto del piego contenente l'atto e dell'avviso di ricevimento prima che avvenga la notificazione si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018;
- d)** In caso di furto dell'avviso di ricevimento del piego dopo la notificazione dell'atto si applicano le disposizioni dell'art. 6 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018;
- e)** In caso di danneggiamento del piego contenente l'atto ovvero dell'avviso di ricevimento prima della notifica al destinatario o contestualmente ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 7 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
- f)** In caso di danneggiamento dell'avviso di ricevimento dopo la notifica al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 8 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018;
- g)** In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Comunicazione di avvenuto deposito si applicano le disposizioni dell'art. 9 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018;

h) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni dell'art. 10 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018. Per le modalità di presentazione dei reclami e delle richieste di indennizzo e le modalità di corresponsione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 11 e 12 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018.

Art. 27 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Qualora, per cause direttamente imputabili all'Appaltatore, si dovesse determinare la decadenza del diritto da parte del Comune di Terni, incorporato nell'atto non correttamente notificato, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad indennizzare il Comune per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'Atto giudiziario stesso ed inoltre i costi del servizio non saranno addebitati all'Ente emittente.

ART. 28 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara dall'appaltatore rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. Non è prevista pertanto alcuna clausola di revisione prezzi, escluso quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 29 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/08/2010 n. 136 e s.m.i., la Società aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Prima della stipula del Contratto di Servizio, la Società aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di Terni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati già trasmessi.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si

risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali connesse con la stipula, da eseguirsi in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, ivi compresi i diritti di rogito di spettanza dell'ente, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto in oggetto, il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Terni. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'Appaltatore stesso previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi e danni eventualmente derivanti al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 35 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni>

ART. 36 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio agli atti di gara, al codice civile e alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici.

